

NEWS DEL GIORNO***Nullità del contratto a termine e risarcimento del danno***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 22 febbraio 2023, n. 5542, ha stabilito che nei casi di rapporto a tempo determinato con clausola affetta da nullità l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive. In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali richiamate al punto che precede, vigenti ratione temporis, le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno con esonero dall'onere probatorio, ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati.

Seminario di specializzazione

**LAVORO NELLO SPETTACOLO: NOVITÀ 2023 NELLA
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**[accedi al sito >](#)